



**Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 (RS 818.101.26)
Modifica del 18 ottobre 2020 (obbligo della mascherina; manifestazioni private; raccomandazioni sul telelavoro)**

(Stato al 18.10.2020)

Articolo 3b (Obbligo della mascherina)

Capoverso 1: questa disposizione prevede che d'ora in poi in tutta la Svizzera sia obbligatorio portare la mascherina in luoghi chiusi accessibili al pubblico nonché in tutte le aree di attesa e nei settori di accesso dei trasporti pubblici.

Chi viaggia sui veicoli del trasporto pubblico come treni, tram, autobus, battelli, aeromobili e impianti a fune deve già portare una mascherina facciale secondo l'articolo 3a capoverso 1. Quest'obbligo dev'essere ora esteso alle persone che si trovano alle fermate dei mezzi pubblici e in altre aree di attesa delle ferrovie e delle linee di autobus e tram (p. es. fermate di treni, tram e autobus) o in stazioni ferroviarie, aeroporti o altri settori di accesso (p. es. stazioni di impianti a fune) dei trasporti pubblici. L'obbligo della mascherina vige sia nei luoghi chiusi, sia in quelli all'aperto delle aree di attesa e dei settori di accesso summenzionati.

Inoltre è introdotto l'obbligo della mascherina in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico. Per «luoghi chiusi» accessibili al pubblico si intendono le strutture aperte al pubblico. Tra questi figurano in particolare i locali di vendita (p. es. i negozi e i centri commerciali, i padiglioni di fiere), le imprese del terziario (p. es. le aree accessibili al pubblico di banche e uffici postali, le agenzie di viaggio, le officine e le officine di riparazione di biciclette), le strutture culturali (p. es. musei, biblioteche, sale cinematografiche, teatri e locali per concerti, giardini botanici e zoologici e parchi di animali), la gastronomia e i locali ricreativi (strutture della ristorazione, bar o club, discoteche e sale da ballo, casino, case da gioco), le strutture e gli impianti sportivi (p. es. zone di entrata e spogliatoi di piscine, impianti sportivi e centri fitness, tribune in palestre), gli alberghi e le strutture alberghiere ad eccezione delle stanze, le strutture sanitarie, quali studi medici o aree accessibili al pubblico di case di cura e ospedali, le chiese e le altre strutture religiose e sociali, i centri di consulenza e i locali di quartiere o per i giovani. Non è determinante se debba essere pagato un biglietto d'entrata, come ad esempio presso le istituzioni culturali, o se l'accesso sia limitato in altro modo (riservato ai membri o ai detentori di abbonamenti stagionali). L'obbligo della mascherina vige anche in tutti i locali dell'amministrazione pubblica accessibili al pubblico, soprattutto in quelli in cui sono offerti servizi allo sportello. La mascherina deve essere indossata anche nei settori generalmente accessibili al pubblico degli edifici amministrativi nei quali si riceve su appuntamento (p. es. servizi sociali o tribunali). L'obbligo della mascherina vale infine anche nei locali chiusi in cui si tengono sedute parlamentari o comunali accessibili ai visitatori.

Per mascherina facciale si intendono, come nell'articolo 3a (veicoli del trasporto pubblico) e nell'articolo 6b (competizioni sportive delle leghe professionistiche), le mascherine di protezione delle vie respiratorie, le mascherine igieniche e le mascherine in tessuto, purché garantiscano una protezione sufficiente. Sciarpe o altri tessuti non specifici non sono considerati mascherine facciali ai sensi della presente disposizione.

Capoverso 2: sono previste deroghe per le seguenti persone:

- i bambini fino al compimento dei 12 anni, nonché persone che possono dimostrare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali (cfr. art. 3a cpv. 2);

- gli ospiti di strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo se sono seduti a un tavolo. Le regole di distanziamento sociale o barriere garantiscono in questi casi la protezione necessaria. Se un ospite sta andando al tavolo o al luogo di consumazione o, ad esempio, sta cercando il buffet o la toilette, deve portare la mascherina. L'obbligo vige anche sulle piste di ballo o nei settori di gioco delle relative strutture (biliardo, freccette ecc.);
- chi come paziente o cliente segue un trattamento al viso, come per esempio un trattamento dentistico, di igiene dentaria o estetico, è ovviamente esentato dall'obbligo della mascherina. Spetta agli specialisti prevedere misure di protezione idonee;
- per i collaboratori e altro personale attivo nella struttura, il gestore o il datore di lavoro può prevedere una protezione alternativa efficace da un contagio, ad esempio mediante dispositivi di protezione, come grandi divisori in vetro o plastica con aperture di piccole dimensioni, che non possono trovarsi all'altezza della testa;
- le persone che si esibiscono, quali artisti o sportivi, sono esentati se a causa del tipo di attività non è possibile portare la mascherina facciale. Potrebbe trattarsi per esempio di musicisti di strumenti a fiato, ma anche le persone attive in funzioni e cerimonie religiose potrebbero non poter portare la mascherina per compiere determinate azioni; anche in questi casi vige una deroga all'obbligo. L'esenzione vale anche per gli oratori, ad esempio nel corso di assemblee comunali o congressi. Per tutte queste costellazioni devono essere previsti provvedimenti di protezione adeguati.

Come finora, sui trasporti pubblici è consentito togliersi brevemente la mascherina, senza che ciò sia esplicitamente regolamentato. Si può naturalmente consumare una bevanda o un alimento senza mascherina, ma solo per il tempo necessario al consumo. Lo stesso vale se dev'essere mostrato l'intero viso per motivi di sicurezza o di identificazione (p. es. nelle banche, per il controllo all'entrata nei locali).

Capoverso 3: in alcuni locali chiusi accessibili al pubblico di strutture vige l'obbligo di portare la mascherina facciale secondo il capoverso 3 solo se ciò è previsto nel piano di protezione. Di fatto, l'obbligo della mascherina secondo il tipo di attività, per motivi di sicurezza o per ragioni di competenza giuridica non può essere stabilito in generale nel quadro di questa ordinanza. Si tratta delle strutture seguenti:

- le istituzioni di custodia di bambini complementare alla famiglia (come le strutture di custodia collettive diurne e le offerte di custodia extrascolastica per bambini in età scolastica): non sembra adeguato portare costantemente la mascherina durante la custodia, in particolare di bambini piccoli. Nelle strutture di custodia dei bambini la mascherina dev'essere portata piuttosto secondo i piani di protezione previsti, cioè in situazioni particolari o in base alle circostanze locali. Per le persone che si occupano della custodia, portare la mascherina è fattibile, ma i dettagli devono essere previsti nel piano di protezione. Al riguardo si può prendere spunto dalle raccomandazioni sull'uso della mascherina della Federazione svizzera delle strutture d'accoglienza per l'infanzia (kibesuisse);
- gli istituti di formazione: negli istituti di formazione pubblici (scuole dell'obbligo, scuole del livello secondario II e del livello terziario) la questione dell'obbligo della mascherina dev'essere decisa come finora dai servizi competenti nel quadro dei piani di protezione. Questo vale anche per i locali di accesso e di insegnamento nelle scuole protette e nelle case della gioventù (i dormitori in questi istituti non sono da considerare come accessibili al pubblico), nonché nelle scuole speciali. Dall'inizio dell'anno scolastico le scuole attuano i piani di protezione con misure differenziate e le università hanno emanato o adeguato i loro piani di protezione in vista della ripresa dei corsi in forma presenziale nel semestre autunnale. Altri istituti di formazione, come gli istituti privati di perfezionamento, rientrano nella disposizione derogatoria solo se portare la mascherina ostacola lo svolgimento delle lezioni (p. es. insegnamento di strumenti a fiato nelle scuole di musica). Se ciò è il caso, il gestore deve disciplinare specificata-

mente nel piano di protezione l'obbligo della mascherina e altri provvedimenti di protezione nelle aule;

- le aree per l'allenamento delle strutture per lo sport e il fitness: nella maggior parte dei casi, l'obbligo di portare la mascherina facciale non è compatibile con le attività praticate, p. es. a causa dello sforzo fisico, del contatto fisico intrinseco al tipo di sport. In questi settori dev'essere previsto in ogni caso un piano di protezione efficace. Per contro, portare la mascherina non limita la pratica degli sport più «tranquilli» e lo stesso vale per i momenti di pausa. Anche nelle aree in cui non si svolgono attività sportive, come nelle zone di entrata, negli spogliatoi e nelle mense, in generale vige l'obbligo di portare la mascherina facciale secondo il capoverso 1.

Capoverso 4: in modo dichiarativo, il capoverso 4 sancisce che i provvedimenti di protezione previsti dai gestori e dagli organizzatori nei piani di protezione secondo l'articolo 4, hanno validità a prescindere dall'obbligo di portare una mascherina facciale. Segnatamente dev'essere rispettata per quanto possibile la distanza obbligatoria così come le misure d'igiene.

Articolo 3c

In aggiunta alle nuove prescrizioni per le manifestazioni private, sono vietati anche gli assembramenti di più di 15 persone nello spazio pubblico. In questo modo si vuole evitare in particolare che le manifestazioni private vengano trasferite spontaneamente nello spazio pubblico.

Occorre distinguere tra assembramenti di persone nello spazio pubblico e manifestazioni: secondo il disciplinamento vigente di cui agli articoli 4 e 6 segg., queste ultime si distinguono perché sono limitate nel tempo, si svolgono in uno spazio o perimetro delimitato e sono pianificate come eventi pubblici o privati; inoltre, qualora si svolgano nello spazio pubblico, ne prevedono un uso particolare (per ulteriori criteri di delimitazione, cfr. il commento all'art. 6). Gli assembramenti di persone, invece, non sono di solito pianificati o organizzati, ma nascono spontaneamente o in seguito a contatti informali e non seguono un programma definito.

Per gli assembramenti con fino a 15 persone valgono le raccomandazioni dell'UFSP sul distanziamento sociale e sull'uso della mascherina facciale se non può essere mantenuta la necessaria distanza.

Occorre tenere conto del fatto che, in base a considerazioni politiche e di rispetto dei diritti fondamentali, nello spazio pubblico continua a vigere il disciplinamento particolare per le manifestazioni politiche e della società civile di cui all'articolo 6c, intese come manifestazioni nel senso descritto.

Secondo il consueto disciplinamento di esecuzione, è compito dei Cantoni sorvegliare e garantire con interventi proporzionati il rispetto dei divieti o delle prescrizioni concernenti gli assembramenti di persone. A differenza di quanto avveniva durante la situazione straordinaria della primavera del 2020, non è possibile comminare multe disciplinari per il mancato rispetto delle prescrizioni; tenendo conto del principio di opportunità, si applica la procedura penale prevista dal Codice di procedura penale concernente l'articolo 83 capoverso 1 lettera j LEp.

Articolo 5a

Analogamente al disciplinamento già in vigore in diversi Cantoni, nella ristorazione e nei locali ricreativi i settori per gli ospiti destinati al consumo di alimenti e bevande stando in piedi sono ora vietati a livello federale. Il consumo di alimenti e bevande è ora consentito soltanto stando seduti, a prescindere se avvenga nei locali chiusi o negli spazi esterni (p. es. terrazze, tavolini in strada); fatte salve prescrizioni più severe delle autorità cantonali, trova applicazione il disciplinamento concernente la registrazione dei dati di contatto di una persona per tavolo o per gruppo. Questa prescrizione vale per le strutture della ristorazione, i bar, i club, le discoteche e le sale da ballo. Il termine «ristorante» o «bar» va inteso in senso lato e comprende tutte le strutture pubbliche che offrono alimenti e bevande per il consumo diretto, nonché la miscita di bevande in strutture per il tempo libero o locali ricreativi come le case da gioco.

Articolo 6

Per manifestazioni private ai sensi della presente disposizione si intendono unicamente quelle che si svolgono su invito all'interno della cerchia dei familiari o degli amici. Sono comprese anche le feste in un appartamento condiviso o in un altro locale privato, organizzate su invito o tramite i social media. Le manifestazioni nelle società e nelle organizzazioni per il tempo libero (p. es. scout, altre attività societarie) non sono considerate manifestazioni private, ma rientrano tra quelle per le quali è necessario un piano di protezione secondo l'articolo 4.

Per le manifestazioni private vigono ora le seguenti regole unitarie:

- le manifestazioni private fino a 15 persone (finora fino a 30 persone) possono essere svolte senza prescrizioni particolari, nel rispetto tuttavia delle regole di distanziamento sociale e di igiene dell'UFSP (cpv. 4);
- per le manifestazioni private da 15 a 100 persone vige l'obbligo della mascherina, la consumazione di alimenti e bevande deve avvenire stando seduti e devono essere registrati i dati di contatto dei partecipanti. Vigono inoltre le deroghe di cui all'articolo 3b capoverso 2 lettere a, b e f (cpv. 2);
- le manifestazioni private con più di 100 persone devono disporre di un piano di protezione analogamente alle manifestazioni pubbliche e possono avere luogo soltanto in strutture accessibili al pubblico (cpv. 3).

Per le manifestazioni pubbliche continuano a valere le prescrizioni vigenti. Soltanto per le manifestazioni che prevedono l'obbligo di registrare i dati di contatto la grandezza dei settori è stata ridotta da 300 a 100 persone (cpv. 1). Inoltre anche le manifestazioni a partire da 15 persone (finora 30) devono disporre di un piano di protezione.

Articolo 7 frase introduttiva

La frase introduttiva è corrispondentemente adeguata ed estesa all'articolo 5a. I Cantoni possono autorizzare le agevolazioni previste dall'articolo 7.

Articolo 10 capoverso 3

Secondo questa disposizione, i datori di lavoro devono rispettare le raccomandazioni sul telelavoro dell'UFSP.

Queste raccomandazioni dell'UFSP prevedono che, come nella primavera del 2020, le aziende siano invitate a seguire le raccomandazioni sul telelavoro dell'UFSP, consentendo ai lavoratori che ne hanno la possibilità di lavorare da casa. Non sussiste alcun obbligo di telelavoro.

Articolo 13 capoverso 3

La disposizione penale è completata con l'articolo 6 capoverso 1 e l'articolo 5a (Consumo di alimenti e bevande).

Modifica dell'allegato:

Le modifiche effettuate nel corpo dell'atto normativo sono corrispondentemente riprese o completate nell'allegato.

N. 3.3

Nelle strutture della ristorazione, nei bar, nei club, nelle discoteche e nelle sale da ballo, i gruppi di ospiti devono essere disposti ai singoli tavoli in modo da rispettare la distanza obbligatoria tra i singoli gruppi.

N. 4.4 lett. c e d

Lettera c: nelle discoteche e nelle sale da ballo deve essere registrata l'ora di arrivo e di partenza.

Lettera d: adeguamento del numero di persone a 100 persone (finora 300), a causa della modifica dell'articolo 6 capoverso 1.

N. 4.5

Per le famiglie o altri gruppi di persone che si conoscono tra di loro e nelle strutture della ristorazione, nei bar e nei club è sufficiente registrare i dati di contatto di un solo membro della famiglia o del gruppo.

N. 5 titolo, n. 5.1 e 5.3

Adeguamento del numero di persone a 100 persone (finora 300), a causa della modifica dell'articolo 6 capoverso 1.

N. 5.4

Nei bar, nei club, nelle discoteche e nelle sale da ballo, nel settore degli ospiti, nel locale o in ciascuno dei settori di cui all'articolo 6 capoverso 1 possono essere presenti contemporaneamente al massimo 100 ospiti.

In sintesi:

- Nei luoghi chiusi vige l'obbligo legale di portare la mascherina (con le relative deroghe) per:
 - strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo
 - tutte le manifestazioni pubbliche
 - manifestazioni private con più di 15 persone
 - luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture e settori di accesso dei trasporti pubblici (stazioni ferroviarie, aeroporti)
- Nei luoghi all'aperto vige l'obbligo legale di portare la mascherina per:
 - manifestazioni private con più di 15 persone (con le relative deroghe)
 - manifestazioni politiche
 - aree di attesa dei trasporti pubblici (ferrovia, autobus, tram, impianti a fune ecc.)

I piani di protezione per le manifestazioni fino a 1000 persone in luoghi all'aperto devono prevedere le necessarie misure di protezione (a seconda della distanza, mascherina facciale e/o registrazione dei dati di contatto). Per le manifestazioni pubbliche vige inoltre l'obbligo di istituire settori a partire da 100 persone. Non vige pertanto un obbligo generalizzato di portare la mascherina. Si parte tuttavia dal presupposto che per le manifestazioni in cui non è garantito il mantenimento della necessaria distanza, la mascherina rientra nelle misure del piano di protezione.

- Per la consumazione di alimenti e bevande vige l'obbligo di stare seduti:
 - in strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo (anche sulle terrazze)

- a tutte le manifestazioni pubbliche
- a manifestazioni private con più di 15 persone
- Per legge devono essere registrati i dati di contatto:
 - in strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo, a seconda di regole specifiche
 - a manifestazioni private con più di 15 persone

Nelle manifestazioni pubbliche fino a 1000 persone i dati di contatto devono essere registrati se lo prevede il piano di protezione di cui all'articolo 4.

I Cantoni possono prevedere prescrizioni più severe e che vanno oltre quelle emanate dalla Confederazione se la situazione epidemiologica sul loro territorio lo richiede (cfr. art. 8 ordinanza COVID-19 situazione particolare e art. 40 LEp).